



**Approvato con  
delibera del  
Consiglio Comunale  
n. 22 del 31/03/2021**

**COMUNE DI CASTENASO**  
Città Metropolitana di Bologna

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL  
CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL  
SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA  
E DEL CANONE MERCATI DI CUI ALLA LEGGE 27  
DICEMBRE 2019, N. 160**

*Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 31.03.2021*

*Revisioni:*

*Deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 29.04.2021*

## **CAPO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE**

Articolo 1 – Disposizioni comuni.

## **CAPO II – ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA**

Articolo 2 – Disposizioni di carattere generale

Articolo 3 – Responsabilità della gestione

Articolo 4 – Tipologia degli impianti pubblicitari

Articolo 5 – Autorizzazioni e concessioni

Articolo 6 – Anticipata rimozione

Articolo 7 – Divieti e limitazioni

Articolo 8 – Pubblicità in violazione di leggi e regolamenti

Articolo 9 – Diffusione abusiva di messaggi pubblicitari

Articolo 10 – Presupposto del canone

Articolo 11 – Soggetti obbligati al pagamento del canone

Articolo 12 – Modalità di applicazione del canone

Articolo 13 – Definizione di insegna d'esercizio

Articolo 14 – Criteri per la determinazione della tariffa del canone

Articolo 15 – Dichiarazione

Articolo 16 – Pagamento del canone

Articolo 17 – Rimborsi e compensazione

Articolo 18 – Indennità e sanzioni

Articolo 19 – Pubblicità effettuata con veicoli in genere

Articolo 20 – Mezzi pubblicitari vari

Articolo 21 – Riduzioni

Articolo 22 – Esenzioni

## **CAPO III – CANONE SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI**

Articolo 23 – Tipologia degli impianti delle affissioni

Articolo 24 – Servizio delle pubbliche affissioni

Articolo 25 – Impianti privati per affissioni dirette

Articolo 26 – Modalità delle pubbliche affissioni

Articolo 27 – Canone sulle pubbliche affissioni

Articolo 28 – Materiale pubblicitario abusivo

Articolo 29 – Riduzione del canone

Articolo 30 – Esenzione dal canone

Articolo 31 – Pagamento del canone

Articolo 32 – Norme di rinvio

#### **CAPO IV – OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE**

Articolo 33 – Disposizioni generali

Articolo 34 – Tipologie delle occupazioni e durata

Articolo 35 – Occupazioni abusive

Articolo 36 – Domanda di occupazione

Articolo 37 – Istruttoria della domanda, contenuto e rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione

Articolo 38 – Obblighi del concessionario

Articolo 39 – Titolarità della concessione o autorizzazione

Articolo 40 – Decadenza ed estinzione della concessione o autorizzazione

Articolo 41 – Modifica, sospensione o revoca della concessione o autorizzazione

Articolo 42 – Rinnovo della concessione o autorizzazione

Articolo 43 – Criteri per la determinazione della tariffa ordinaria del canone

Articolo 44 – Classificazione delle strade

Articolo 45 – Criteri di commisurazione e determinazione del canone

Articolo 46 – Passi carrabili

Articolo 47 – Occupazioni con impianti di telefonia mobile e nuove tecnologie di telecomunicazione

Articolo 48 – Soggetti obbligati al pagamento del canone

Articolo 49 – Agevolazioni

Articolo 50 – Esenzioni

Articolo 51 – Versamento del canone

Articolo 52 – Accertamento e riscossione coattiva

Articolo 53 – Rimborsi e compensazioni

Articolo 54 – Indennità e sanzioni

Articolo 55 – Norme finali

**CAPO V – CANONE MERCATI**

Articolo 56 – Disposizioni generali

Articolo 57 – Criteri per la determinazione della tariffa ordinaria del canone

Articolo 58 – Criteri di commisurazione del canone

Articolo 59 – Versamento del canone

## **CAPO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE**

### **Articolo 1 - Disposizioni comuni**

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del DLgs. n. 446/1997, disciplina i criteri di applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, nonché il canone per l'occupazione delle aree e degli spazi destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, di cui all'articolo 1 commi da 816 a 847 della Legge n. 160/2019.
2. Il presente Regolamento disciplina, altresì, il servizio delle pubbliche affissioni.
3. Le disposizioni contenute nei regolamenti comunali che disciplinano il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche ed aree private soggette a servitù di pubblico passaggio e l'imposta comunale sulla pubblicità non trovano più applicazione a decorre dal 1° gennaio 2021, fatta eccezione per quelle riguardanti i procedimenti di accertamento, recupero o rimborso
4. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti che non siano incompatibili con la disciplina del nuovo canone.

## **CAPO II – ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA**

### **Articolo 2 - Disposizioni di carattere generale**

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone relativo alla diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dell'Ente, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.
2. L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui al comma 1 esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui al Capo IV del presente regolamento. Nel caso in cui l'occupazione del suolo pubblico risulti superiore alla superficie per la diffusione di messaggi pubblicitari, sarà comunque soggetta al canone la parte di occupazione di suolo pubblico eccedente.

### **Articolo 3 - Responsabilità della gestione**

1. Il Comune, ai sensi dell'articolo 52 del DLgs. n. 446/1997, può affidare, in concessione, la gestione del servizio di accertamento e riscossione del canone ai soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del DLgs. n. 446/1997.
2. In caso di affidamento della gestione del canone di cui al presente Capo a terzi, responsabile della gestione medesima è l'affidatario.

### **Articolo 4 - Tipologia degli impianti pubblicitari**

1. Agli effetti del presente regolamento si intendono impianti pubblicitari sia quelli così definiti dal Codice della Strada sia tutti i restanti mezzi comunque utilizzati per l'effettuazione della pubblicità visiva o acustica, comprese le insegne su fabbricato.
2. La tipologia, la quantità e le caratteristiche degli impianti pubblicitari da esporre nel territorio comunale, sono disciplinate dal relativo Piano generale degli impianti pubblicitari che prevede la distribuzione degli impianti su tutto il territorio comunale con riguardo alle esigenze di carattere

sociale, alla concentrazione demografica ed economica, alla tutela ambientale e paesaggistica, alla valutazione della viabilità e del traffico. Oggetto del piano generale degli impianti sono tutti i manufatti finalizzati alla pubblicità e alla propaganda di prodotti, attività ed opinioni.

#### **Articolo 5 - Autorizzazioni e concessioni**

1. Tutte le forme di pubblicità, richiedenti o meno l'installazione di impianti o altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse, sono sempre soggette alla preventiva concessione/autorizzazione dell'Ente, anche nel caso in cui la pubblicità da esporre sia esente da canone.
2. Sono fatte salve le prescrizioni e i divieti relativi alle procedure di rilascio dei provvedimenti di autorizzazione e di concessione per la diffusione dei messaggi pubblicitari contenuti nel Regolamento generale delle entrate tributarie comunali.

#### **Articolo 6 - Anticipata rimozione**

1. Nel caso di rimozione del mezzo pubblicitario, ordinata dall'Amministrazione Comunale prima della scadenza del termine stabilito nell'atto di autorizzazione, il titolare di esso avrà diritto unicamente al rimborso della quota del canone corrispondente al periodo di mancato godimento, escluso ogni altro rimborso, compenso o indennità.
2. Spetta all'interessato provvedere a rimuovere la pubblicità entro la data che sarà precisata nell'ordine di rimozione.
3. La rimozione dovrà riguardare anche gli eventuali sostegni o supporti e comprendere il ripristino alla forma preesistente della sede del manufatto.
4. Ove l'interessato non ottemperi all'ordine di rimozione della pubblicità nei termini stabiliti, l'impianto pubblicitario verrà considerato abusivo ad ogni effetto e saranno adottati i provvedimenti conseguenti, compreso l'addebito delle spese sostenute dal Comune per il ripristino dello stato preesistente.

#### **Articolo 7 - Divieti e limitazioni**

1. La pubblicità fonica da posto fisso o con veicoli è limitata a casi eccezionali da autorizzare di volta in volta e per tempi ed orari limitati da parte della Polizia Locale che provvederà anche ad indicare le relative ore di esecuzione e nel caso di veicoli, il percorso da seguire. Essa è comunque vietata nelle parti di piazze, strade e vie adiacenti agli ospedali, alle case di cura e di riposo.
2. La distribuzione e il lancio di materiale pubblicitario nei luoghi pubblici, nonché l'apposizione di volantini o simili sulle auto in sosta, sono vietati salvo diversa disposizione del vigente Regolamento di Polizia Urbana.
3. La pubblicità a mezzo di aeromobili è consentita soltanto in occasione di manifestazioni sportive ed unicamente nei luoghi dove queste si svolgono. Eccezionalmente, in altre occasioni, dovrà essere autorizzata e disciplinata direttamente dall'Amministrazione comunale.

#### **Articolo 8 - Pubblicità in violazione di leggi e regolamenti**

1. Il pagamento del canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari si legittima per il solo fatto che la pubblicità stessa venga comunque effettuata, anche in difformità a leggi o regolamenti.
2. L'avvenuto pagamento del canone non esime il soggetto interessato dall'obbligo di premunirsi di tutti i permessi, autorizzazioni o concessioni, relativi all'effettuazione della pubblicità, qualunque sia la manifestazione pubblicitaria.

3. Il Comune, nell'esercizio della facoltà di controllo, può provvedere in qualsiasi momento a far rimuovere il materiale abusivo.

#### **Articolo 9 - Diffusione abusiva di messaggi pubblicitari**

1. Sono considerate abusive le varie forme di pubblicità effettuatee senza la prescritta autorizzazione/concessione preventiva o in assenza della dichiarazione di cui al successivo articolo 15 comma 6, ovvero risultanti non conformi alle condizioni stabilite dall'autorizzazione/concessione per forma, contenuto, dimensioni, sistemazione o ubicazione, nonché le affissioni non eseguite dal Comune o dal soggetto gestore del servizio.
2. Ai fini dell'applicazione del canone maggiorato del 50 per cento, di cui al successivo art. 18, si considera permanente la diffusione di messaggi pubblicitari realizzata con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre si presume temporanea ed effettuata dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto dalla Polizia Locale, la diffusione di messaggi pubblicitari senza impianti o manufatti di carattere stabile.
3. La pubblicità abusiva è rimossa a cura dei responsabili che dovranno provvedere entro il termine previsto dall'ordine di rimozione; in caso di inadempienza, vi provvede il Comune con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni, delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione.

#### **Articolo 10 – Presupposto del canone**

1. Presupposto del canone è la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dell'Ente, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, ivi compresa la diffusione di messaggi pubblicitari attraverso forme di comunicazione visive o acustiche.
2. Fermo restando il disposto del comma 818 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019, il canone per l'esposizione pubblicitaria è dovuto al Comune in tutti i casi in cui la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, avvenga mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile delle province per cui le stesse abbiano istituito il canone di cui alla lettera a) del comma 819 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019.
3. Ai fini dell'applicazione del canone si considerano rilevanti i messaggi pubblicitari, anche abusivi, diffusi nell'esercizio di un'attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato, nonché i mezzi e le forme atte ad indicare il luogo nel quale viene esercitata un'attività.

#### **Articolo 11 – Soggetti obbligati al pagamento del canone**

1. È tenuto al pagamento del canone il titolare dell'autorizzazione/concessione del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza o dispone del mezzo per diffondere il messaggio.
2. È altresì obbligato in solido il soggetto pubblicizzato, ovvero colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

#### **Articolo 12 - Modalità di applicazione del canone**

1. Il canone si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica nella quale è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.

2. Le superfici inferiori a un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, al metro quadrato superiore; non si applica il canone per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati, salvo quanto previsto per le insegne di esercizio.
3. Costituiscono separati ed autonomi mezzi pubblicitari le insegne, le frecce segnaletiche e gli altri mezzi similari riguardanti diversi soggetti, collocati su un unico mezzo di supporto
4. Per i mezzi pubblicitari polifacciali il canone è calcolato in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.
5. Per i mezzi pubblicitari bifacciali le due superfici vanno considerate separatamente, con arrotondamento quindi per ciascuna di esse.
6. Per i mezzi di dimensione volumetrica il canone è calcolato sulla base della superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
7. È considerato unico mezzo pubblicitario da assoggettare al canone in base alla superficie della minima figura piana geometrica che la comprende, anche l'iscrizione pubblicitaria costituita da separate lettere applicate a notevole distanza le une dalle altre, oppure costituita da più moduli componibili.
8. I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto obbligato al pagamento del canone, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.

#### **Articolo 13 – Definizione di insegna d'esercizio**

1. Il canone non è dovuto per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati.
2. Ai fini della loro classificazione, si considerano "insegne d'esercizio" le scritte, comprese quelle su tenda, le tabelle, i pannelli e tutti gli altri mezzi similari a carattere permanente - opachi, luminosi o illuminati che siano - esposti presso la sede, nelle immediate pertinenze o in prossimità di un esercizio, di un'industria, commercio, arte o professione che contengano il nome dell'esercente o la ragione sociale della ditta e del marchio, la qualità dell'esercizio o la sua attività, ad eccezione dell'indicazione generica delle merci vendute o fabbricate o dei servizi prestati; le caratteristiche di detti mezzi devono essere tali da adempiere, in via esclusiva o principale, alla loro funzione di consentire al pubblico l'immediata identificazione del luogo ove viene esercitata l'attività cui si riferiscono.

#### **Articolo 14 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone**

1. Il canone si applica sulla base della tariffa standard annua e della tariffa standard giornaliera di cui all'art 1 cc. 826 e 827 della Legge n. 160/2019 ovvero delle misure di base definite nella delibera di approvazione delle tariffe.
2. La graduazione delle tariffe è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
  - a) classificazione delle strade;
  - b) superficie del mezzo pubblicitario e modalità di diffusione del messaggio, distinguendo tra pubblicità effettuata in forma opaca e luminosa;
  - c) durata della diffusione del messaggio pubblicitario;
  - d) valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione o autorizzazione e alle modalità di diffusione del messaggio pubblicitario, nonché in relazione al sacrificio imposto alla collettività, anche in termini di impatto ambientale e di incidenza sull'arredo urbano ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa.

3. Le tariffe per le esposizioni pubblicitarie poste in essere, visibili o percepibili dalle strade, vie o piazze rientranti nelle seguenti porzioni di territorio comunale classificate in “*categoria speciale*”: VIA CA' DELL'ORBO, VIA CAIROLI, VIA FRULLO, VIA NASICA, VIA PEDERZANA, PIAZZA CURIE', SP 253 EST, VIA BENTIVOGLI, VIA DI VITTORIO, VIA MARESCOTTI, VIA MATTEOTTI, VIA OBERDAN, VIA TOSARELLI, VIA VILLANOVA sono maggiorate del 50%; tutte le restanti strade, vie o piazze sono classificate in “*categoria normale*”.
4. Fermo restando quanto prescritto ai commi precedenti, i coefficienti moltiplicatori e le tariffe relative ad ogni singola tipologia di diffusione pubblicitaria sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine si intendono prorogati di anno in anno.

#### **Articolo 15 - Dichiarazione**

1. Il soggetto obbligato al pagamento del canone è tenuto, prima di iniziare la pubblicità, a presentare al Comune o al soggetto che gestisce il canone apposita dichiarazione anche cumulativa, su modello predisposto e messo a disposizione dal Comune o dal soggetto che gestisce il canone, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati.
2. Il modello di dichiarazione deve essere compilato in ogni sua parte e deve contenere tutti i dati richiesti dal modello stesso.
3. La dichiarazione deve essere presentata direttamente all'Ufficio competente, il quale ne rilascia ricevuta. Può anche essere spedita tramite posta elettronica certificata. In ogni caso la dichiarazione si considera tempestiva soltanto se pervenuta al Comune o al soggetto che gestisce il canone, prima dell'inizio della pubblicità.
4. In caso di variazione della pubblicità, che comporti la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova determinazione del canone, deve essere presentata nuova dichiarazione e l'Ente o il soggetto che gestisce il canone procede al conguaglio tra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.
5. In assenza di variazioni la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi; tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento del relativo canone effettuato entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.
6. La richiesta di autorizzazione non è dovuta e risulta assolta dalla dichiarazione di cui ai commi precedenti nei casi di forme pubblicitarie realizzate tramite:
  - a) locandine;
  - b) pubblicità su autoveicoli;
  - c) esposizioni pubblicitarie non rientranti nell'art. 23 del Codice della Strada (Dlgs. n. 285/1992).

#### **Articolo 16 - Pagamento del canone**

1. Il pagamento deve essere effettuato nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 2-bis del DL n. 193/2016, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 225/2016, come modificato dal comma 786 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019.
2. Per il canone relativo alla diffusione di messaggi pubblicitari relativa a periodi inferiori all'anno solare l'importo dovuto deve essere corrisposto in un'unica soluzione.
3. Per le diffusioni di messaggi pubblicitari permanenti, aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone, viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi.

4. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione il versamento del canone va effettuato entro il 31 gennaio di ciascun anno.
5. Per il canone annuale, qualora di ammontare superiore ad € 1.549,37, l'importo può essere corrisposto in quattro rate trimestrali anticipate aventi scadenza 31 gennaio, 31 marzo, 30 giugno e 30 settembre; il ritardato o mancato pagamento di una sola rata fa decadere il diritto del contribuente al pagamento rateale.
6. Il contribuente è tenuto a comunicare al Comune o al soggetto che gestisce il canone l'intendimento di voler corrispondere il canone, ricorrendo le condizioni, in rate trimestrali anticipate.
7. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone possono essere differiti per i soggetti obbligati al pagamento del canone interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

#### **Articolo 17 - Rimborsi e compensazione**

1. Il titolare dell'atto di concessione o autorizzazione può richiedere, con apposita istanza, il rimborso delle somme o delle maggiori somme versate e non dovute, entro il termine perentorio di 5 anni decorrenti dalla data dell'indebito pagamento.
2. L'istanza di cui al comma 1 dovrà contenere, oltre alle generalità complete del titolare del provvedimento e agli estremi del provvedimento medesimo, le motivazioni della richiesta e la dimostrazione dell'avvenuto pagamento di quanto richiesto a rimborso.
3. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi legali da computarsi a giorno a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.
4. Le somme da rimborsare possono essere compensate, su richiesta del contribuente in applicazione della disciplina della compensazione di cui all'art. 23 del Regolamento unico delle entrate tributarie comunali.
5. In caso di sussistenza di crediti e debiti, tributari (*per tributi locali*) e patrimoniali (*di qualsiasi natura, ivi compresi, a titolo esemplificativo, quelli derivanti da cessioni di beni, prestazioni di servizi, locazioni, ecc.*), nei confronti di un medesimo contribuente, rimane impregiudicata l'autonomia decisionale dell'Ente in materia di **prioritaria** regolazione per compensazione delle obbligazioni pregresse.

#### **Articolo 18 – Indennità e Sanzioni**

1. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applica la sanzione del 30% del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi in misura pari al tasso di interesse legale, salvo quanto disposto al comma successivo.
2. Il tardivo o parziale versamento entro il quindicesimo giorno dalla scadenza stabilita, comporta l'applicazione di una maggiorazione del 10%. Oltre il quindicesimo giorno si applica una maggiorazione del 30%.
3. Per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari si applica un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento.
4. Per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari (*ivi compresa la difformità dalle prescrizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione*), si applica la sanzione amministrativa con un minimo del 100 per cento ed un massimo del 200 per cento dell'ammontare del canone dovuto o dell'indennità di cui al comma 3, fermo restando l'applicazione degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992.
5. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni

amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva.

6. Le indennità e le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'art. 1 comma 792 della legge n. 160 del 2019.
7. Il Comune, o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concede, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite nei Regolamenti delle entrate tributarie comunali in quanto compatibili con l'art. 1 commi da 796 a 802 della Legge n. 160/2019.

#### **Articolo 19 - Pubblicità effettuata con veicoli in genere**

1. La pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato è consentita nei limiti previsti dal Codice della Strada.
2. La pubblicità di cui al comma 1 è da considerarsi pubblicità annuale ad ogni effetto, a prescindere dal tempo d'uso ordinario del veicolo e dalle eventuali soste di questo per esigenze di servizio o di manutenzione.
3. Per la pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno e all'esterno di veicoli, compresi i cosiddetti camion vela, poiché gli automezzi su cui sono applicati messaggi pubblicitari sono mezzi pubblicitari "mobili", non sottoposti ad autorizzazione, nel momento in cui diventano statici, ovvero nel caso in cui la sosta si protragga per un periodo superiore a due ore, è necessario occultare la superficie interessata dalla pubblicità, oppure tali impianti rientrano nella procedura autorizzatoria prevista per gli impianti fissi.
4. Il canone è dovuto rispettivamente al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio. Non sono soggette al canone le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

#### **Articolo 20 - Mezzi pubblicitari vari**

1. Per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua limitrofi al territorio comunale, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, è dovuto il canone nella misura prevista nella deliberazione di approvazione delle tariffe.
2. Per la pubblicità eseguita con palloni frenati e simili, si applica il canone nella misura prevista nella deliberazione di approvazione delle tariffe.
3. Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, è dovuto il canone per ciascuna persona impiegata nella distribuzione o effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito, nella misura prevista nella deliberazione di approvazione delle tariffe.
4. Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili è dovuto, per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione, un canone nella misura prevista nella deliberazione di approvazione delle tariffe.

#### **Articolo 21 – Riduzioni**

1. Il canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari è ridotto del 50%:

- a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni e ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

## **Articolo 22 - Esenzioni**

1. Sono esenti dal canone:
  - a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
  - b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali o, in mancanza, nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
  - c) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
  - d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove sia effettuata la vendita;
  - e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico in genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
  - f) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
  - g) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro
  - h) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie.
  - i) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'[articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289](#), rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;
  - j) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:
    - 1) fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
    - 2) fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;
    - 3) fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;
  - k) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto.

## **CAPO III - CANONE SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI**

### **Articolo 23 – Tipologia degli impianti delle affissioni**

1. Per impianti di pubbliche affissioni si intendono tutti gli impianti di proprietà del Comune, collocati esclusivamente su aree pubbliche o immobili privati sui quali il Comune esercita il diritto di affissione.
2. La tipologia, le caratteristiche e la superficie degli impianti destinati al servizio delle pubbliche affissioni è disciplinata dal Piano generale degli impianti pubblicitari e/o nei regolamenti vigenti.
3. La superficie da destinare alle affissioni di natura istituzionale, sociale e comunque prive di rilevanza economica è pari al 30% della superficie disponibile.
4. La superficie degli impianti da destinare alle affissioni di natura commerciale è pari al 70% della superficie disponibile.

### **Articolo 24 – Servizio delle pubbliche affissioni**

1. Le pubbliche affissioni nell'ambito del territorio del Comune di Castenaso costituiscono servizio obbligatorio di esclusiva competenza del Comune medesimo.
2. Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire specificatamente l'affissione di manifesti per comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali, politico-ideologiche e comunque prive di rilevanza economica.
3. Il servizio gestisce altresì le affissioni con contenuto commerciale ovvero contenenti messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.

### **Articolo 25 - Impianti privati per affissioni dirette**

1. La Giunta Comunale, solo a seguito dell'adozione del Piano generale degli impianti pubblicitari, può concedere a privati, mediante svolgimento di specifica gara, la possibilità di collocare sul territorio comunale impianti pubblicitari per l'affissione diretta di manifesti e simili.
2. La concessione è disciplinata da un'apposita convenzione, nella quale dovranno essere precisati il numero e l'ubicazione degli impianti da installare, la durata della concessione, il relativo canone annuo dovuto al Comune e tutte le altre condizioni necessarie per un corretto rapporto in ordine a spese, modalità e tempi di installazione, manutenzione, responsabilità per eventuali danni, rinnovo e revoca della concessione.

### **Articolo 26 - Modalità delle pubbliche affissioni**

1. Il servizio di pubbliche affissioni è effettuato sulla base di una richiesta presentata attraverso un modulo e con le modalità indicate dal Comune o dal concessionario del servizio. Le pubbliche affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, che viene annotata in apposito registro cronologico.
2. Le affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento e dal pagamento del canone che è annotato in apposito registro in ordine cronologico. I manifesti devono essere consegnati non oltre il terzo giorno lavorativo precedente a quello previsto per l'affissione e vengono affissi dopo l'apposizione del timbro datario a cura del Comune o del concessionario. Qualora tale termine tassativo non venga rispettato, non potrà essere garantita la decorrenza dell'affissione dalla data prenotata e ciò non comporta alcun rimborso/risarcimento per i giorni di mancata affissione. La mancata consegna del materiale verrà equiparata alla rinuncia all'affissione con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del canone dovuto.

3. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune o il concessionario mette a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
4. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il Comune o il concessionario ne dà tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
5. La mancanza di spazi disponibili è comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
6. Nei casi di cui ai commi 4 e 5 il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico chiedendo il rimborso delle somme.
7. Il committente può richiedere una sola volta che la data di decorrenza dell'affissione già prenotata venga posticipata o anticipata. Tale richiesta potrà essere valutata solo se pervenuta al Comune o al concessionario entro 10 giorni lavorativi antecedenti il periodo di affissione prenotato e secondo la disponibilità degli spazi.
8. Il Comune o il concessionario sostituisce gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, ne dà tempestiva comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.
9. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere o entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del canone, con un minimo di € 30,00 per ciascuna commissione.
10. L'ufficio preposto o il concessionario mette a disposizione, per la consultazione al pubblico, le tariffe, l'elenco degli spazi destinati alle affissioni con l'indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono.

#### **Articolo 27 - Canone sulle pubbliche affissioni**

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto al Comune, in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, il canone di cui all'art. 1 comma 827 della Legge n. 160/2019, applicando le riduzioni e maggiorazioni, in funzione della durata, del numero e delle dimensioni, stabilite con la deliberazione della Giunta Comunale con la quale sono approvate le tariffe del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria disciplinato dal presente regolamento.
2. La tariffa applicabile all'affissione di manifesti, determinata con la deliberazione di cui al comma 1, è unica per tutte le zone del territorio comunale.
3. Il servizio consiste nell'affissione di fogli la cui misura standard è pari a cm 70X100 e relativi multipli. Il periodo minimo di esposizione è pari a 10 giorni.
4. Il canone per l'affissione è maggiorato nei seguenti casi:
  - a) per richieste di affissione di manifesti inferiori a cinquanta fogli del 50%
  - b) per richieste di affissioni di manifesti costituiti da 8 a 12 fogli del 50%
  - c) per richieste di affissioni di manifesti formati da oltre 12 fogli del 100%
  - d) per richieste di affissione di manifesti in spazi scelti espressamente dal committente tra quelli indicati nell'elenco degli impianti adibiti al servizio.Le maggiorazioni di cui alle lettere a), b), c), d) sono stabilite nella deliberazione di cui al comma 1.

### **Articolo 28 - Materiale pubblicitario abusivo**

1. Sono considerate abusive le affissioni eseguite fuori dei luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune. Sono altresì considerate abusive le affissioni per le quali siano state omesse le prescritte dichiarazioni e i dovuti pagamenti.
2. Le affissioni abusive si presumono effettuate dal quinto giorno antecedente il verbale di accertamento.
3. Alle affissioni abusive si applicano le indennità e maggiorazioni previste dall'articolo 18 del presente Regolamento.
4. Per la deaffissione o la copertura dei manifesti abusivi, come previsto dall'articolo 9 comma 3 del presente regolamento, il costo per la rimozione o copertura di ciascun manifesto di formato 70 x100 è stabilito in € 5,00 (cinque/00) per ogni manifesto deaffisso o coperto.

### **Articolo 29 - Riduzione del canone**

1. La riduzione del canone sulle pubbliche affissioni nella misura del 50% è prevista nei seguenti casi:
  - a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione;
  - b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
  - c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
  - d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
  - e) per gli annunci mortuari;
2. I manifesti di cui al comma precedente, dalla lettera a) alla lettera d), beneficiano della riduzione a condizione che non riportino l'indicazione di pubblicità, logotipi o sponsor a carattere commerciale e che la superficie complessivamente utilizzata a tale scopo sia inferiore al 10% del totale con il limite massimo di 300 centimetri quadrati.

### **Articolo 30 - Esenzione dal canone**

1. Sono esenti dal canone sulle pubbliche affissioni:
  - a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
  - b) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
  - c) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
  - d) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
  - e) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
  - f) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

### **Articolo 31 - Pagamento del canone**

1. Il pagamento del canone sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio, con le modalità di cui all'art. 2-bis del D.L. 22.10.2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla Legge 1.12.2016, n. 225, come modificato dal comma 786 dell'art. 1 della Legge 160/2019.

### **Articolo 32 - Norme di rinvio**

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Capo si applicano le disposizioni di cui al Capo II.

## **CAPO IV – OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE**

### **Articolo 33 - Disposizioni generali**

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone relativo all'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico, nonché le modalità per la richiesta, il rinnovo, il rilascio e la revoca delle concessioni e autorizzazioni per le occupazioni medesime. Sono disciplinate altresì la misura della tariffa, la classificazione in categorie delle strade, aree e spazi pubblici, le modalità ed i termini per il pagamento e la riscossione anche coattiva del canone, le agevolazioni applicabili.
2. Nelle aree comunali si comprendono anche i tratti di strade statali o provinciali situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a diecimila abitanti e le aree di proprietà privata sulle quali risulta regolarmente costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.
3. Il Comune, ai sensi dell'articolo 52 del Dlgs. n. 446/1997, può affidare, in concessione, la gestione del servizio di accertamento e riscossione del canone ai soggetti iscritti all'albo di cui all'art. 53 del Dlgs. n. 446/1997.

### **Articolo 34 - Tipologie delle occupazioni e durata**

1. Le occupazioni sono permanenti o temporanee:
  - a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, che prevedono l'utilizzazione continuativa, aventi durata uguale o superiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
  - b) sono temporanee le occupazioni, anche se continuative, di durata inferiore all'anno.
2. Qualsiasi occupazione di aree o spazi, anche se temporanea, è assoggettata ad apposita preventiva concessione o autorizzazione comunale rilasciata dall'Ufficio competente, su domanda dell'interessato. Le concessioni permanenti sono rilasciate per una durata non superiore a 29 anni, come disposto dall'art. 27 comma 5 del Dlgs. n. 285/1992 e ss. mm.ii. Le frazioni di anno, ai fini della determinazione del Canone, sono computate per intero.

### **Articolo 35 - Occupazioni abusive**

1. Le occupazioni realizzate senza la concessione o autorizzazione comunale sono abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni:
  - difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione o autorizzazione;
  - che si protraggono oltre il termine di loro scadenza senza che sia intervenuto rinnovo o proroga della concessione o autorizzazione ovvero oltre la data di revoca o di estinzione della concessione o autorizzazione medesima.
2. In tutti i casi di occupazione abusiva, la Polizia locale rileva la violazione, con apposito processo verbale di constatazione verbale. L'ente dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici e assegna agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale, si procede d'ufficio con conseguente addebito agli stessi delle spese relative.
3. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia contestati o arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.

4. Ai fini dell'applicazione del canone maggiorato del 50 per cento, si considerano permanenti le occupazioni abusive realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre le occupazioni abusive che non presentano detto carattere di stabilità si considerano temporanee e si presumono effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento redatto dal competente pubblico ufficiale di cui al precedente comma 2, fermo restando che alle occupazioni abusive non sono riconoscibili le agevolazioni spettanti per le occupazioni regolarmente autorizzate.

### **Articolo 36 - Domanda di occupazione**

1. Chiunque intenda occupare nel territorio comunale spazi ed aree pubbliche, in via permanente o temporanea, deve preventivamente presentare all'Ufficio competente domanda volta ad ottenere il rilascio di un apposito atto di concessione o autorizzazione. E' fatto divieto di occupare spazi ed aree pubbliche o private gravate da servitù di pubblico passaggio, nonché gli spazi sovrastanti o sottostanti tali spazi o aree senza la specifica autorizzazione o concessione.
2. La domanda di concessione per occupazioni permanenti deve essere inoltrata 30 giorni prima dell'inizio della medesima.
3. La domanda di autorizzazione per occupazioni temporanee deve essere inoltrata 10 giorni prima dell'inizio della medesima.
4. Il Comune ha la facoltà di accettare eventuali domande presentate con minore anticipo rispetto ai termini fissati dal comma 2 e 3, qualora vi sia la possibilità di espletare tutti gli adempimenti necessari in tempo utile.
5. La domanda di concessione o autorizzazione, redatta su carta legale, deve contenere:
  - a) nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità, la residenza e il domicilio legale, il codice fiscale del richiedente nonché il numero di partita IVA, qualora lo stesso ne sia in possesso;
  - b) nel caso di persona giuridica, condominio o associazione non riconosciuta ai sensi dell'art. 36 del Codice Civile e in generale nel caso di soggetto diverso da quelli di cui alla lettera a), la denominazione, la sede sociale ed il codice fiscale e/o partita IVA nonché le generalità complete, la residenza e il codice fiscale del legale rappresentante, dell'amministratore condominiale o del rappresentante dell'associazione;
  - c) indirizzo di recapito, se diverso dalla residenza anagrafica o dalla sede;
  - d) l'ubicazione dello spazio/area pubblica che si richiede di occupare;
  - e) la dimensione dello spazio/area pubblica che si intende occupare, espressa in metri quadrati;
  - f) la durata dell'occupazione espressa in anni, mesi, giorni od ore. Qualora, per le occupazioni temporanee, la durata non sia espressa in ore, la stessa si considera giornaliera;
  - g) il tipo di attività che si intende svolgere, i mezzi con cui si intende occupare nonché la descrizione dell'opera o dell'impianto che si intende eventualmente eseguire.
  - h) la dichiarazione di aver preso visione di tutti gli obblighi e le condizioni riportate nel presente regolamento.
6. La domanda dovrà essere corredata della documentazione richiesta dagli uffici comunali competenti per ogni tipologia di occupazione.
7. In caso di più domande riguardanti l'occupazione della medesima area, costituisce condizione di priorità la data di presentazione della domanda, salvo quanto disposto da altre norme.
8. È consentita l'occupazione prima del conseguimento del formale provvedimento concessorio/autorizzatorio soltanto per fronteggiare situazioni di emergenza o per provvedere all'esecuzione di lavori che non consentano alcun indugio. In tal caso, l'interessato, oltre a presentare la domanda di cui ai commi precedenti, deve dare immediata comunicazione dell'avvenuta occupazione alla Polizia Locale. Sarà cura della Polizia Locale inoltrare la

comunicazione all'ufficio comunale competente per il rilascio dell'atto concessorio/autorizzatorio, il quale provvede ad accertare la sussistenza o meno delle condizioni d'urgenza e quindi, a rilasciare la concessione in via di sanatoria ovvero, in caso contrario, ad applicare le sanzioni prescritte per occupazione abusiva con obbligo di immediata liberazione dell'area.

### **Articolo 37 - Istruttoria della domanda, contenuto e rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione**

1. L'atto di concessione o autorizzazione è rilasciato, facendo salvi i diritti di terzi, dietro effettuazione da parte del richiedente dell'eventuale versamento degli oneri a titolo di rimborso spese, diritti di istruttoria e altri oneri previsti dalla legge.
2. Il provvedimento di autorizzazione o concessione dovrà essere esposto o presentato dietro richiesta.
3. Il provvedimento di concessione o autorizzazione deve contenere:
  - elementi identificativi del titolare compreso l'indirizzo della residenza anagrafica o della sede sociale. Dovrà inoltre essere specificato se il concessionario agisce in qualità di legale rappresentante di società o associazione di fatto indicando quindi il nominativo della società o dell'associazione stessa;
  - codice fiscale o partita I.V.A.;
  - indirizzo di recapito se diverso da quello di cui al primo punto;
  - tipologia dell'occupazione, ubicazione, consistenza espressa in metri;
  - durata dell'occupazione, con l'indicazione del termine iniziale e finale;
  - prescrizioni particolari per la realizzazione dell'occupazione;
  - espressa riserva che l'Amministrazione Comunale non assume nessuna responsabilità per violazione di diritti di terzi a seguito dell'occupazione;
  - presa d'atto che il concessionario ha dichiarato di avere preso visione di tutti gli obblighi e condizioni riportati nel presente regolamento.

### **Articolo 38 - Obblighi del concessionario**

1. Il concessionario è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di occupazione e utilizzo di spazi e aree pubbliche, nonché quelle specificate nell'atto di concessione e/o autorizzazione, esonerando il Comune da qualsiasi responsabilità diretta o indiretta per danni arrecati a terzi durante l'esercizio dell'occupazione e in particolare ha l'obbligo di:
  - a) munirsi dell'atto di concessione o autorizzazione prima dell'inizio dell'occupazione;
  - b) limitare l'occupazione allo spazio o aree concessioni o autorizzati;
  - c) non protrarre l'occupazione oltre la durata prestabilita salvo rinnovo ottenuto tassativamente prima della scadenza;
  - d) utilizzare lo spazio o aree concesse solo per l'uso previsto nel provvedimento curandone la manutenzione al fine di non limitare diritti di terzi e di non arrecare danni ai medesimi;
  - e) risarcire l'Amministrazione Comunale di ogni eventuale spesa derivante dalle opere realizzate o da manufatti posti in essere;
  - f) eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo, lo spazio o i beni pubblici in pristino, al termine della concessione o autorizzazione di occupazione, qualora la stessa non sia stata rinnovata o prorogata. In mancanza vi provvede il Comune con addebito delle spese;
  - g) esibire su richiesta degli addetti alla vigilanza l'atto che legittima l'occupazione;
  - h) provvedere al versamento del Canone secondo le modalità e nei termini previsti dal presente regolamento;

- i) provvedere al versamento del Canone dovuto relativamente all'autorizzazione o concessione non ritirata entro il termine dell'occupazione ivi indicato;
- l) divieto di subconcessione o di trasferimento a terzi della concessione, salvo il caso di cessione d'azienda; in tale ipotesi il subentrante potrà occupare il suolo pubblico concesso al cedente, previa presentazione della domanda di subingresso.

#### **Articolo 39 - Titolarità della concessione o autorizzazione**

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche e di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio, anche se escluse dall'applicazione del presente Canone, devono essere effettuate esclusivamente previo rilascio del relativo atto di concessione o autorizzazione costituente titolo per l'occupazione medesima, fatte salve le occupazioni d'urgenza per le quali si applicano le disposizioni di cui all'art. 36 comma 8 del presente regolamento. La concessione o autorizzazione è rilasciata a titolo strettamente personale, per cui non è consentita la subconcessione, ad eccezione di quanto previsto all'articolo 38.
2. Nel caso in cui avvenga il trasferimento di proprietà o detenzione di un immobile o di titolarità di un'attività ai quali è collegata un'occupazione di spazi e aree pubbliche o di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio, il subentrante, nell'ipotesi in cui intenda mantenere l'occupazione già esistente, dovrà produrre apposita domanda di nuova concessione (*anche nella forma della richiesta di voltura*) all'Ufficio comunale competente. Tale domanda dovrà contenere anche gli estremi del provvedimento di concessione o autorizzazione già rilasciato a suo tempo al soggetto cedente.
3. Il rilascio del provvedimento di concessione o autorizzazione al subentrante (*anche nella forma del silenzio assenso alla richiesta di voltura*) comporta la decadenza di diritto del provvedimento rilasciato al cedente. Quest'ultimo non ha diritto ad alcun rimborso del Canone già pagato per il periodo in corso né a qualsiasi altra forma d'indennizzo.
4. Il subentrante, relativamente alle occupazioni di carattere permanente, è tenuto al versamento del Canone per l'anno solare in corso, se non pagato dal precedente titolare dell'atto di concessione o autorizzazione quale parte cedente.
5. Il subentrante nelle occupazioni temporanee è tenuto al versamento del Canone a partire dalla data di richiesta del subingresso stesso nell'eventualità che il precedente titolare non abbia già provveduto al versamento per l'intero periodo in corso.

#### **Articolo 40 - Decadenza ed estinzione della concessione o autorizzazione**

1. Il titolare della concessione o autorizzazione incorre nella decadenza del provvedimento dichiarata dall'Ufficio Comunale che a suo tempo rilasciò l'atto, nei seguenti casi:
  - in caso di omesso (*totale o parziale*) pagamento del Canone;
  - per uso improprio dell'occupazione o sua effettuazione in contrasto con le norme di legge o regolamento vigenti;
  - per reiterate violazioni alle prescrizioni previste nell'atto di concessione o autorizzazione e nel presente regolamento;
2. La decadenza del provvedimento di concessione o autorizzazione non dà diritto al rimborso o alla riduzione del Canone già pagato o dovuto per il periodo concessionato né tantomeno a qualsiasi altra forma di indennizzo, né esonera dal pagamento del Canone ancora dovuto relativamente al periodo di effettiva occupazione. Il titolare della concessione decaduta è obbligato alla rimessa in pristino dell'occupazione. In caso non ottemperi, l'Ufficio competente provvederà con rivalsa delle spese a carico del soggetto inadempiente.
3. In caso di omesso o insufficiente pagamento del canone, con ordinanza ingiunzione/avviso di accertamento esecutivo il competente Ufficio comunale intima al concessionario di adempiere, con l'avvertimento che in difetto, sarà attivata, senza ulteriore preavviso, oltre alla riscossione coattiva del Canone, anche la procedura di pronuncia di decadenza della concessione di suolo pubblico, con conseguente abusività dell'occupazione che si protragga oltre la data della predetta pronuncia.

Qualora entro il termine intimato, il concessionario non provveda al pagamento del dovuto, l'Ufficio comunale competente vieta lo svolgimento della relativa attività per un periodo di 20 giorni, durante il quale non è possibile richiedere o comunicare il subingresso nelle relative attività e l'eventuale svolgimento dell'attività e utilizzo del suolo pubblico da parte del terzo è da considerarsi abusivo. Il Concessionario potrà riprendere la propria attività subito dopo aver versato l'importo dovuto, previo inoltramento dell'attestazione di pagamento all'Ufficio che ha disposto la sospensione. Al termine del suddetto periodo di sospensione, se il Concessionario non ha ancora provveduto al pagamento del dovuto, l'Ufficio competente pronuncia la decadenza della relativa concessione. **La decadenza della concessione di suolo pubblico comporta la revoca dell'eventuale autorizzazione relativa al commercio su aree pubbliche.**

4. Sono causa di estinzione della concessione o autorizzazione:
- la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario;
  - la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del concessionario;
  - la rinuncia del concessionario. Il titolare dell'atto di concessione o autorizzazione può rinunciare all'occupazione, dandone comunicazione scritta all'Ufficio che a suo tempo rilasciò il provvedimento. Nella comunicazione predetta deve essere indicato il termine entro il quale si provvederà alla rimozione dell'occupazione ed alla conseguente rimessa in pristino dell'area o degli spazi occupati. Tale termine non dovrà superare comunque quello di durata dell'occupazione già previsto nel provvedimento di concessione o autorizzazione. La rinuncia all'occupazione, realizzata o meno, non dà comunque diritto ad alcun rimborso o riduzione del Canone già pagato o dovuto per il periodo per il quale è stata rilasciata la concessione. Per le occupazioni sia temporanee sia permanenti, nel caso in cui la comunicazione di rinuncia avvenga prima della data di inizio dell'occupazione prevista nel provvedimento concessorio, il titolare del provvedimento non sarà tenuto al pagamento del canone e nel caso in cui abbia operato il versamento del canone, avrà diritto al rimborso, senza interessi. La concessione o autorizzazione non ritirata dal richiedente fa scaturire l'obbligo al versamento del Canone e delle eventuali sanzioni e interessi per omesso versamento, avendo comunque l'atto concessorio/autorizzatorio determinato una sottrazione di suolo pubblico per un interesse privato e specifico.

#### **Articolo 41 - Modifica, sospensione o revoca della concessione o autorizzazione**

1. Il provvedimento di concessione o autorizzazione è sempre revocabile, da parte dell'Amministrazione Comunale, per sopravvenute variazioni ambientali, commerciali e di traffico nonché per altri motivi di pubblico interesse. La revoca è efficace dalla data di notificazione del provvedimento in questione al concessionario, da effettuare nei termini di legge.
2. L'espresso provvedimento di revoca è notificato all'interessato al quale è contestualmente assegnato un congruo termine per l'esecuzione dei lavori di rimozione dell'occupazione e rimessa in pristino dell'area o degli spazi occupati. Decorso inutilmente tale termine l'Ufficio Comunale competente al rilascio si attiverà affinché tali lavori siano eseguiti d'ufficio con rivalsa delle spese a carico del titolare della concessione o autorizzazione.
3. Il provvedimento di revoca per pubblico interesse dà diritto unicamente al rimborso o alla riduzione del Canone, senza corresponsione d'interessi, limitatamente al periodo non usufruito, risultante dal provvedimento stesso.
4. Per gli stessi motivi di pubblico interesse di cui al comma 1 l'Amministrazione Comunale può sospendere la concessione o autorizzazione. Al titolare dell'autorizzazione o concessione sarà ridotto o rimborsato, senza interessi, il Canone corrispondente ai giorni di sospensione.
5. Il formale provvedimento di sospensione è comunicato tempestivamente all'interessato che dovrà provvedere alla rimozione totale o alla modifica dell'occupazione nonché all'adozione di particolari provvedimenti, sempre a cura e spese dello stesso, ritenuti necessari per la tutela della pubblica incolumità.

#### **Articolo 42 - Rinnovo della concessione o autorizzazione**

1. I provvedimenti di concessione permanente sono rinnovabili alla scadenza. Le autorizzazioni temporanee possono essere prorogate.
2. Il titolare dell'atto di concessione o autorizzazione deve produrre apposita domanda scritta all'Ufficio Comunale competente con le modalità di cui all'art. 37, evidenziando anche le motivazioni della richiesta nonché gli estremi del provvedimento originario da rinnovare/prorogare, oltre a copia delle ricevute di pagamento del Canone.
3. La domanda di cui al comma 2 dovrà essere prodotta almeno 30 giorni prima della scadenza se l'occupazione è permanente e almeno 10 giorni prima della scadenza se l'occupazione è temporanea.
4. La concessione o autorizzazione verrà rinnovata/prorogata con espressa convalida della precedente o, se del caso, con il rilascio di un nuovo provvedimento.
5. Il mancato pagamento del Canone per l'occupazione già in essere costituisce motivo di diniego al rinnovo e/o proroga.

#### **Articolo 43 - Criteri per la determinazione della tariffa ordinaria del canone**

1. La tariffa standard annua e la tariffa standard giornaliera in base alla quale si applica il canone sono quelle indicate nell'articolo 1 commi 826, 827 e 829 (*occupazioni del sottosuolo anche con serbatoi*) della Legge n. 160/2019.
2. La graduazione della tariffa standard per la determinazione della tariffa base del canone è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
  - a) classificazione delle strade in ordine d'importanza;
  - b) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati o lineari;
  - c) durata dell'occupazione;
  - d) valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione o autorizzazione, con riferimento anche al mercato dei fitti, nonché al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa.
3. I coefficienti moltiplicatori e le tariffe relative ad ogni singola tipologia di occupazione sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine si intendono prorogati di anno in anno.

#### **Articolo 44 - Classificazione delle strade**

1. Ai fini dell'applicazione del Canone, il territorio comunale è suddiviso, sulla base dell'importanza delle strade, aree e spazi pubblici, in n. 4 categorie di cui all'allegato "A".
2. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.
3. Alle strade appartenenti alla 1<sup>a</sup> categoria viene applicata la tariffa più elevata.

#### **Articolo 45 - Criteri di commisurazione e determinazione del canone**

1. Le occupazioni permanenti sono assoggettate al canone annuo, indipendentemente dalla data di inizio delle stesse.

2. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone, nella misura prevista per le singole tipologie specificate nella delibera di approvazione delle tariffe, a giorno o a fasce orarie.
3. Il canone è commisurato all'occupazione espressa in metri quadrati o metri lineari, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato o lineare superiore.
4. Il canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni. L'eventuale maggiorazione da applicare al Canone dovuto, è determinata con apposito provvedimento dell'Amministrazione Comunale.
5. Sono escluse dall'applicazione del Canone le occupazioni che, in relazione alla medesima area di riferimento, siano complessivamente inferiori al mezzo metro. Per area di riferimento si intende il tratto di strada o la porzione di area pubblica o area privata soggetta a servitù di pubblico passaggio, sulla quale insistono una o più occupazioni, oggetto di concessione o autorizzazione allo stesso soggetto.
6. Ai fini del calcolo di cui al comma 5 si tiene conto dell'entità complessiva del suolo e/o degli spazi occupati, con riferimento al relativo atto di concessione o autorizzazione, fermo restando che in presenza di più atti, il calcolo delle occupazioni permanenti è effettuato separatamente rispetto a quello delle occupazioni temporanee. Nel caso in cui dal predetto calcolo scaturisca un'entità complessiva delle occupazioni pari o superiore a mezzo metro, si dà luogo al cumulo delle diverse occupazioni della stessa tipologia solo nel caso in cui abbiano lo stesso coefficiente ed il totale è arrotondato al metro superiore.
7. Fermo restando quanto disposto con i precedenti commi, per particolari tipologie di occupazioni la misura è determinata come segue:

<b>A</b>	<b>PASSO CARRABILE NON A RASO</b>
	Per i criteri di commisurazione del canone per le occupazioni con passo carrabile non a raso si rinvia al successivo art. 46
<b>B</b>	<b>PASSO CARRABILE A RASO</b>
	Per i criteri di commisurazione del canone per le occupazioni con passo carrabile a raso si rinvia al successivo art. 46
<b>C</b>	<b>OCCUPAZIONE DI SOPRASSUOLO O DI SOTTOSUOLO</b>
	Per le occupazioni sovrastanti o sottostanti il suolo pubblico la misura corrisponde alla superficie della proiezione al suolo dell'occupazione medesima in base alla superficie della minima figura geometrica piana che la contiene.
<b>D</b>	<b>AREE ATTREZZATE CON TAVOLI, SEDIE O SIMILI</b>
	Per le occupazioni di suolo pubblico con tavoli, sedie o simili la misura corrisponde alla superficie complessiva dell'area, come risulta dal provvedimento di autorizzazione o concessione, indipendentemente dal numero dei tavoli, sedie o simili.
<b>E</b>	<b>AUTOVETTURE PER TRASPORTO PUBBLICO</b>
	Per le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico (taxi) di aree pubbliche a ciò destinate dal Comune, ai fini della determinazione del Canone, la misura è costituita dalla somma delle superfici delle singole aree di sosta autorizzate.
<b>F</b>	<b>DISTRIBUTORI DI CARBURANTI</b>
	Per le occupazioni con impianti per la distribuzione dei carburanti, la determinazione del Canone è effettuata sulla base della superficie del chiosco, colonnine, pompe e delle altre strutture di servizio, nonché della consistenza volumetrica delle cisterne. Qualora le strutture siano collocate su una platea rialzata rispetto al piano stradale si tiene conto della superficie occupata dalla platea stessa.
<b>G</b>	<b>AREE MERCATALI E POSTEGGI</b>
	Per le occupazioni realizzate nell'ambito delle aree mercatali o comunque destinate all'esercizio del commercio su aree pubbliche, individuate dall'Amministrazione Comunale con apposito atto deliberativo e disciplinate con apposito regolamento, la determinazione del Canone è effettuata sulla base della superficie del singolo posto di vendita assegnato.
<b>H</b>	<b>OCCUPAZIONI REALIZZATE CON INSTALLAZIONI DI ATTRAZIONI, GIOCHI</b>

	<b>E DIVERTIMENTI DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE.</b>
	Per tali occupazioni, che insistono sulla medesima area di riferimento così come definita al comma 5 del presente articolo, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq., del 25 per cento per la parte eccedente i 100 mq. e fino a 1000 mq., del 10 per cento per la parte eccedente i 1000 mq.
<b>I</b>	<b>OCCUPAZIONI ECCEDENTI 1.000 MQ.</b>
	Le superfici eccedenti i 1000 mq. relative ad occupazioni che insistono sulla medesima area di riferimento così come definita dal comma 5 del presente articolo, sono calcolate in ragione del 90 per cento.
<b>L</b>	<b>IMPIANTI DI TELEFONIA MOBILE E TELECOMUNICAZIONE</b>
	Per i criteri di commisurazione del canone per le occupazioni con impianti di telefonia mobile e nuove tecnologie di telecomunicazione si rinvia al successivo art. 47

8. Ai fini della commisurazione dell'occupazione, si considerano anche gli spazi o tratti intermedi che, sebbene materialmente non occupati, servono all'uso diretto dell'area occupata e comunque non possono essere concessi contemporaneamente ad altri per effetto dell'area concessa.
9. Per le occupazioni permanenti l'ammontare del Canone dovuto per l'intero anno solare, indipendentemente dall'inizio dell'occupazione nel corso dell'anno, è determinato moltiplicando la tariffa di base annuale per il coefficiente moltiplicatore, per la misura dell'occupazione.
10. Per le occupazioni temporanee l'ammontare del Canone è determinato moltiplicando la tariffa di base giornaliera per il coefficiente moltiplicatore, per la misura dell'occupazione, per il numero dei giorni di occupazione.
11. Il canone per le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico (taxi) è determinato dalla somma dei prodotti ottenuti moltiplicando la tariffa di base annuale per il coefficiente moltiplicatore, per la misura di ciascuna piazzola. Il canone così ottenuto sarà ripartito in parti uguali fra i titolari delle licenze a cui sono riservati i posteggi.
12. Nel caso in cui lo stesso provvedimento di concessione o autorizzazione interessi più occupazioni di tipologie diverse, la determinazione del Canone è effettuata separatamente per ciascuna tipologia di occupazione, secondo i criteri di cui ai precedenti commi 9 e 10 e il Canone complessivamente dovuto è costituito dalla somma delle singole determinazioni per tipologia di occupazione
13. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione all'occupazione sulla base delle utenze complessive del soggetto stesso e di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti moltiplicata per la tariffa forfetaria di euro 1,50. In ogni caso l'ammontare del canone dovuto al Comune non può essere inferiore a euro 800. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il soggetto tenuto al pagamento del canone ha diritto di rivalsa nei confronti degli altri utilizzatori delle reti in proporzione alle relative utenze. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente e deve essere comunicato al comune con autodichiarazione da inviare, mediante posta elettronica certificata, entro il 30 aprile di ciascun anno. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Il canone è versato in un'unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno.

#### **Articolo 46 - Passi carrabili**

1. Si definisce passo carrabile non a raso qualsiasi accesso a una strada o a un fondo oppure a un'area laterale, idonei allo stazionamento o alla circolazione di uno o più veicoli e che comporta un'opera visibile quale listone di pietra oppure appositi intervalli lasciati nel marciapiede.
2. Si definisce passo carrabile a raso qualsiasi accesso a una strada, a un fondo o a un'area laterale, idonei allo stazionamento o alla circolazione di uno o più veicoli, posto a filo con il piano stradale e che non comporta un'opera visibile.
3. Ai fini dell'applicazione del Canone la superficie del passo carrabile (*non a raso e a raso*) è espressa in mq. ed è determinata moltiplicando la larghezza del passo, misurata sul fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà l'accesso, per la profondità di 1 metro lineare convenzionale.
4. Ai fini dell'applicazione del Canone, nell'ipotesi di una pluralità di accessi carrabili a un medesimo immobile afferente a uno stesso contribuente, relativamente a ciascun immobile per il quale vengono presentate domande di accesso carrabile, è determinata, per ogni contribuente, una misura massima complessiva di larghezza dei passi assoggettabile a canone pari a 15 metri lineari, oltre la quale non è dovuto alcun pagamento.
5. Tutti gli accessi carrabili (*non a raso e a raso*) devono essere autorizzati a mente dell'art. 22 del Codice della Strada di cui al Dlgs. n. 285/1992 e ss.mm.ii.
6. Gli accessi carrabili (*non a raso e a raso*) per i quali non è stata presentata la richiesta di autorizzazione di cui al precedente comma 5 costituiscono occupazioni abusive.
7. Sono esonerati dal pagamento del canone gli accessi pedonali e i passi carrabili a raso per i quali il proprietario abbia presentato sia la richiesta di autorizzazione di cui al precedente comma 5 sia l'espressa rinuncia all'area di rispetto.
8. E' prevista la riduzione, nella misura del 40%, del canone dovuto per gli accessi carrabili (*non a raso e a raso*) a immobili rientranti nella tipologia del mono e bifamiliare.

#### **Articolo 47 - Occupazione con impianti di telefonia mobile e nuove tecnologie di telecomunicazione**

1. Ogni occupazione effettuata con impianti di telefonia mobile e nuove tecnologie è soggetta a previa concessione rilasciata dal competente Ufficio Comunale.
2. Ai fini del comma 1 l'istanza di concessione di suolo pubblico è presentata da operatore iscritto nell'elenco ministeriale di cui all'art. 25 del DLgs. n. 259/2003 e può avere per oggetto:
  - a) l'installazione dell'infrastruttura con posizionamento di un unico apparato – occupazione “singola” con unico gestore di servizi di telecomunicazioni oppure il mantenimento di infrastruttura già esistente;
  - b) l'installazione dell'infrastruttura con posizionamento di più apparati, con modalità co-siting e/o sharing (occupazione “multipla”) oppure il mantenimento di infrastruttura già esistente, garantendo parità di trattamento fra gli operatori di servizi di telecomunicazioni; Nelle suddette ipotesi il canone dovuto è commisurato ad una superficie convenzionalmente stimata in 30 mq.
3. La concessione di cui ai commi precedenti è soggetta alle seguenti condizioni:
  - durata 9 anni;
  - in caso di applicazione del diritto di recesso, l'impianto deve essere smontato nei tempi tecnici necessari e comunque entro 90 giorni dalla data di recesso, con riconsegna dell'area, debitamente ripristinata, all'Amministrazione comunale;
  - è fatto obbligo di ospitare impianti di pubblica illuminazione a titolo gratuito, qualora il Comune lo richieda.
4. Il canone relativo alle concessioni oggetto del presente articolo è quantificato in applicazione della tariffa base di categoria 1, in relazione alla superficie convenzionale di cui al precedente comma 2.
5. Per l'installazione temporanea degli impianti di cui al comma 1 legata ad oggettive e verificate esigenze transitorie di copertura, si rilascia una concessione temporanea per una durata massima di 90 giorni. Il relativo canone viene quantificato moltiplicando l'importo giornaliero (ricavato dal

canone annuo corrispondente, triplicato e ricondotto a base giornaliera) per il numero di giorni oggetto di concessione temporanea.

6. Si applicano a queste tipologie di concessioni tutte le norme del presente Regolamento, salvo specifiche particolari incompatibilità.

#### **Articolo 48 - Soggetti obbligati al pagamento del Canone**

1. Il Canone è dovuto dal titolare della concessione o autorizzazione o in mancanza, dall'occupante di fatto. Per i passi carrabili (*non a raso e a raso*) il titolare della concessione/autorizzazione è il proprietario dell'accesso.
2. Per le occupazioni con autovetture adibite a trasporto pubblico (taxi) il Canone relativo ai posteggi istituiti in tutto il territorio comunale è dovuto in parti uguali dai titolari delle licenze.
3. Relativamente al commercio su aree pubbliche, ove i posteggi regolarmente istituiti risultino liberi (perché non assegnati o per assenza del concessionario) gli operatori che li occupano purché ne abbiano titolo, secondo i criteri di priorità stabiliti per le assegnazioni dei posteggi occasionalmente vacanti, sono tenuti al pagamento del Canone dovuto per tale tipologia di occupazione.
4. Nel caso di rilascio di concessione in favore di un soggetto organizzatore di eventi pubblici, ferma restando l'unitarietà dell'atto concessorio, giustificabile per ragioni di semplificazione, speditezza ed efficienza amministrativa, l'obbligo di pagamento del canone è istituito in capo al predetto soggetto organizzatore, che assume ogni responsabilità circa la regolarità dell'occupazione, restando esposto all'applicazione di eventuali sanzioni per utilizzo difforme.
5. Nel caso di pluralità di titolari della concessione/autorizzazione o degli occupanti di fatto, il canone e l'indennità sono dovuti dagli stessi con vincolo di solidarietà. In tal caso l'obbligazione di versamento è assoluta in modo unitario da uno soltanto dei concessionari o occupanti di fatto. Il versamento eseguito da una pluralità di concessionari o occupanti di fatto è comunque considerato valido purché l'importo complessivamente versato risulti corretto rispetto al dovuto. Resta fermo l'obbligo per l'Ente di perseguire, in caso di violazione degli obblighi di versamento, tutti i concessionari o occupanti di fatto con vincolo di solidarietà al fine di assicurare il recupero del canone eventualmente non versato.
6. Il pagamento del canone per le occupazioni relative al condominio è richiesto e versato a cura dell'amministratore, in qualità di rappresentante dello stesso, ai sensi dell'articolo 1131 del Codice Civile.
7. A seguito di variazione del rappresentante del condominio l'amministratore subentrante è tenuto a comunicare formalmente al Comune la sua nomina, con apposita comunicazione scritta, entro 60 giorni dalla nomina.

#### **Articolo 49 - Agevolazioni**

1. Per le occupazioni di suolo pubblico effettuate in occasione di manifestazioni politiche, sindacali, culturali, filantropiche, si applica una riduzione dell'80 % del Canone dovuto per i giorni di svolgimento della manifestazione e del 100% del Canone dovuto per i giorni di montaggio e smontaggio di manufatti, impianti o comunque opere visibili, nella misura massima complessiva di numero quindici giorni. Qualora, sulla base di apposita istanza, l'autorizzazione contempri un numero di giorni di montaggio e smontaggio complessivamente superiore a quindici, a decorrere dal sedicesimo giorno, sarà dovuta la tariffa ridotta dell'80%. La manifestazione non deve comunque avere fini di lucro ed essere aperta al pubblico e l'accesso alla stessa degli spettatori deve essere del tutto gratuito. Tale beneficio non è comunque concedibile per le porzioni di superficie adibite esclusivamente ad attività di natura economico commerciale, ad eccezione delle occupazioni effettuate da hobbysti alle quali è riconosciuta una riduzione del 50%.
2. Sono esonerate dal pagamento del Canone le occupazioni di suolo pubblico effettuate in occasione di **manifestazioni organizzate da società sportive**. La manifestazione non deve comunque avere fini di lucro ed essere aperta al pubblico e l'accesso alla stessa degli spettatori deve essere del tutto gratuito. Tale beneficio non è comunque concedibile per le porzioni di superficie adibite esclusivamente ad attività di natura economico commerciale, ad eccezione delle occupazioni effettuate da hobbysti alle quali è riconosciuta una riduzione del 50%.

3. Sono altresì esonerate dal pagamento del Canone le occupazioni temporanee di suolo pubblico realizzate da enti senza fini di lucro aventi finalità sociali, umanitarie, assistenziali, previdenziali, di ricerca scientifica, ricreative per iniziative patrocinate dal Comune. Tale beneficio non è comunque concedibile per le porzioni di superficie adibite esclusivamente ad attività di natura economico commerciale, ad eccezione delle occupazioni effettuate da hobbysti alle quali è riconosciuta una riduzione del 50%.
4. Sono esonerate dal pagamento del Canone le occupazioni di suolo pubblico effettuate dai produttori agricoli iscritti nel registro delle imprese di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 quando effettuano vendita diretta dei prodotti agricoli provenienti dalla propria azienda nell'ambito di mercati di vendita diretta istituiti dal Comune ai sensi dell'art. 1 del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del 20 novembre 2007.
5. La locuzione **“Tale beneficio non è comunque concedibile per le porzioni di superficie adibite esclusivamente ad attività di natura economico commerciale”** di cui ai precedenti commi 1, 2 e 3, deve essere interpretata nel senso che si intende assoggettare a canone solamente le occupazioni effettuate da soggetti che esercitano *“per professione”* attività d'impresa e non quelle esercitate da volontari.
6. Con motivata deliberazione, la Giunta Comunale può accordare riduzioni del canone fino, in casi eccezionali, alla sua totale esenzione per occupazioni temporanee comportanti attività di vendita e/o somministrazione o attività di tipo pubblicitario/promozionale a rilevanza commerciale, purché ritenute di particolare e rilevante interesse pubblico. A tal fine saranno valutati, in particolare, il grado di incidenza delle finalità di pubblico interesse rispetto alle finalità commerciali e pubblicitarie caratterizzanti l'evento, l'accessibilità dell'evento (*libera o su invito o pagamento biglietto*) e l'eventuale partecipazione dell'Amministrazione alla sua realizzazione.
7. Con motivata deliberazione, la Giunta Comunale può individuare specifici spazi da destinare, in via esclusiva, a occupazioni ritenute di particolare e rilevante interesse pubblico riconoscendo una riduzione del Canone fino al 100%.
8. Per le agevolazioni relative ai passi carrabili (*non a raso e a raso*) si rinvia al precedente art. 46
9. Con riferimento alle occupazioni temporanee, in rapporto alla durata dell'occupazione e nell'ambito delle 4 categorie in cui è classificato il territorio comunale, la tariffa ordinaria viene così graduata:
  - a - Fino a 12 ore: (riduzione del 10%)
  - b - Oltre 12 ore e fino a 24 ore: (tariffa intera)
  - c - Fino a 14 giorni: (tariffa intera)
  - d - Oltre i 14 giorni: (riduzione del 50%)
  - e - Per le occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, la tariffa è intera.
  - f - Per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto, le tariffe già comprensive dei coefficienti moltiplicatori sono ridotte del 44,44%.
  - g - Per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tariffa già comprensiva dei coefficienti moltiplicatori è ridotta del 50%.
  - h - Per le occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal Comune, si applica la tariffa intera.
  - i - Per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia, la tariffa ordinaria è ridotta del 44,44%.
  - l - Per le occupazioni temporanee di carattere ricorrente o di durata uguale o superiore a 30 giorni la tariffa ordinaria è ridotta del 50 per cento. Ai fini dell'individuazione del carattere ricorrente, occorre utilizzare non il criterio della frequenza di una occupazione sulla medesima area del territorio comunale, ma quello oggettivo basato sulla natura dell'attività esercitata, destinata, come tale, a ripetersi con regolarità e sistematicità;
10. Per le occupazioni temporanee di suolo pubblico richieste da titolari di concessioni sovranuali, il canone è ridotto del 50%, qualora ricorrano contemporaneamente i seguenti requisiti:
  - a) il richiedente deve essere già titolare di concessione di occupazione permanente di suolo pubblico;
  - b) l'area richiesta deve essere contigua e di superficie non superiore al 100% rispetto a quella di cui alla precedente lett. a);

c) la durata deve essere non inferiore a trenta giorni e non superiore a centocinquanta giorni.

#### **Articolo 50 - Esenzioni**

1. Fermo restando quanto disposto in materia di agevolazioni/esenzioni con i precedenti articoli, sono altresì esenti dal canone:

a)	Innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi.
b)	Segnaletica relativa alla circolazione stradale.
c)	Orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di pertinenza privata e le aste delle bandiere.
d)	Tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto.
e)	Occupazioni di spazi con insegne ed impianti pubblicitari.
f)	Occupazioni effettuate con faretti, lampioni, telecamere per sistemi di sicurezza e specchi parabolici.
g)	Occupazioni effettuate con tende solari.
h)	Occupazioni effettuate con griglie, cartelli, cannocchiali, pesapersone.
i)	Occupazioni con tavoli per raccolta di firme per referendum e/o petizioni da parte di associazioni politiche o sindacali.
l)	Occupazioni di aree cimiteriali ad esclusione di quelle utilizzate per lo svolgimento di attività commerciali.
m)	Occupazioni con distributori automatici di prodotti vari, cassette postali.
n)	Occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e scarico per il rifornimento delle merci.
o)	Occupazioni per commercio ambulante itinerante con soste inferiori a 60 minuti.

p)	Occupazioni di pronto intervento per operazioni di trasloco, di riparazione o manutenzione non superiori a 6 ore.
q)	Occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico effettuate con festoni, addobbi, luminarie, in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose.
r)	Occupazioni di aree di sosta riservate dal Comune escluse quelle dei taxi.
s)	Accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap. L'esclusione dal pagamento del canone deve intendersi riferita ai soggetti portatori di handicap così come individuati dal combinato disposto dei commi 1 e 3 dell'art. 3 Legge n. 104/1992 ss.mm.ii. e/o dall'art. 2 della Legge n. 118/1971 purché con invalidità superiore al 67%.
t)	Accessi carrabili ai fondi agricoli. La locuzione "fondi agricoli" deve essere interpretata nel senso che non si intende assoggettare a canone esclusivamente gli accessi ai terreni agricoli privi di unità immobiliari catastalmente a uso abitativo.
u)	Accessi carrabili insistenti su strade poderali
v)	Occupazioni effettuate da Stato, Regioni, Province, Città metropolitane, altri Comuni e loro Consorzi, enti religiosi esclusivamente per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, nonché da enti pubblici di cui all'articolo 73 comma 1 lettera c) del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica.
z)	Occupazioni di suolo, sotto/soprassuolo inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.
aa)	Occupazioni di soprassuolo realizzate con balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile.
bb)	Occupazioni effettuate da ditte appaltatrici ove il committente l'appalto sia lo stesso Comune.
cc)	Manifestazioni o iniziative a carattere politico purché l'area occupata non ecceda i 10 mq.
dd)	Occupazioni effettuate da partiti o associazioni e finalizzate alla sola propaganda relativamente alle elezioni o referendum. Tale esclusione decorre dal giorno della convocazione dei comizi elettorali alle 24 ore precedenti il giorno delle votazioni.
ee)	Occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima.
ff)	Occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola.

#### **Articolo 51 - Versamento del canone**

1. Il canone per le occupazioni permanenti va corrisposto annualmente. Il versamento relativo alla prima annualità va eseguito entro 30 giorni dal rilascio della concessione, contenente la quantificazione del canone stesso. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione il versamento del canone va effettuato entro il 31 gennaio di ciascun anno. Per le concessioni rilasciate in corso d'anno ed aventi durata superiore all'anno il canone sarà quantificato fino al 31 dicembre dell'anno stesso, al fine di unificare tutte le scadenze dei versamenti al 31 gennaio di ciascun anno.
2. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. È ammessa la possibilità del versamento in n. 2 rate di pari importo, senza applicazione di interessi, alle scadenze del 30/04 e 31/10 dell'anno di riferimento, qualora l'importo del canone annuo sia superiore ad € 258,22. In ogni caso il versamento del canone deve essere effettuato entro l'ultimo giorno di occupazione. Per le occupazioni permanenti concesionate nel corso dell'anno, il cui Canone superi €. 258,22, qualora il titolare intenda avvalersi del pagamento rateizzato, la 1<sup>a</sup> rata deve essere corrisposta entro 30 giorni dal rilascio del provvedimento e la successiva alla predetta scadenza ancora utile alla data di inizio dell'occupazione.
3. Per le occupazioni temporanee il canone deve essere versato all'atto del rilascio dell'autorizzazione.

4. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. Qualora l'importo del canone sia superiore ad € 258,22, è ammessa la possibilità del versamento in n. 2 rate di pari importo, senza applicazione di interessi, con le seguenti modalità: la 1<sup>a</sup> rata al momento del rilascio dell'atto e comunque non oltre la data di inizio dell'occupazione e la successiva alla scadenza di cui al comma 2 ancora utile nell'anno di rilascio dell'atto e comunque non oltre la scadenza dell'occupazione.
5. Per ragioni di economicità, per le occupazioni permanenti e temporanee ricorrenti, non si procederà a richiedere il Canone per importi pari o inferiori a € 12. Per le occupazioni temporanee occasionali non si procederà a richiedere il Canone per importi pari o inferiori a € 2.
6. Gli importi dovuti sono riscossi secondo le modalità stabilite dall'art. 2-bis del DL n. 193/2016.
7. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone per le occupazioni permanenti possono essere differiti o sospesi per i soggetti obbligati al pagamento del canone interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

#### **Articolo 52 - Accertamento e riscossione coattiva**

1. L'accertamento e la riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Capo sono effettuati con la procedura di cui all'art. 1 comma 792 della Legge n. 160/ 2019.
2. Con le stesse modalità di cui al comma 1 sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la rimozione dei materiali e manufatti e per la rimessa in pristino del suolo in caso di occupazioni abusive.

#### **Articolo 53 – Rimborsi e compensazioni**

1. Il titolare dell'atto di concessione o autorizzazione può richiedere all'Ufficio Comunale, con apposita istanza, il rimborso delle somme o delle maggiori somme versate e non dovute, entro il termine perentorio di 5 anni decorrenti dalla data dell'indebito pagamento.
2. L'istanza di cui al comma 1 dovrà contenere, oltre alle generalità complete del titolare del provvedimento e agli estremi del provvedimento medesimo, le motivazioni della richiesta e la dimostrazione dell'avvenuto pagamento di quanto richiesto a rimborso.
3. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi legali da computarsi a giorno a far data dalla presentazione della stessa richiesta di rimborso ai sensi dell'art. 2033 del c.c. Non spettano gli interessi legali nei casi di rimborso dovuti a revoca o sospensione o rinuncia della concessione.
4. Non si procederà al rimborso di somme pari o inferiori a €. 12,00.
5. Nessun rimborso sarà dovuto nel caso in cui:
  - a) i provvedimenti di sospensione, revoca o decadenza siano adottati quali sanzioni ai sensi della vigente normativa per il commercio su aree pubbliche ex art. 29 del Dlgs. n. 114/1998;
  - b) la mancata realizzazione dell'occupazione dipenda da fattori climatici o per rinuncia non preventivamente comunicata secondo le modalità e prescrizioni del presente regolamento.
6. Le somme da rimborsare possono essere compensate, su richiesta del contribuente in applicazione della disciplina della compensazione di cui all'art. 23 del Regolamento unico delle entrate tributarie comunali.
7. In caso di sussistenza di crediti e debiti, tributari (*per tributi locali*) e patrimoniali (*di qualsiasi natura, ivi compresi, a titolo esemplificativo, quelli derivanti da cessioni di beni, prestazioni di servizi, locazioni, ecc.*), nei confronti di un medesimo contribuente, rimane impregiudicata l'autonomia decisionale dell'Ente in materia di **prioritaria** regolazione per compensazione delle obbligazioni pregresse.

#### **Articolo 54 - Indennità e Sanzioni**

1. Per l'omesso, totale o parziale, versamento del Canone si applica una sanzione pari al 30 % del Canone dovuto o del restante canone dovuto, mentre per il tardivo versamento si applica una sanzione pari al 10%.
2. Per le occupazioni abusive si applica un'indennità di importo pari all'ammontare del canone che sarebbe dovuto per le occupazioni stesse, se regolari, maggiorato del 50%.
3. Per le occupazioni abusive sia permanenti sia temporanee, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari al doppio dell'indennità di cui al comma 2, ferme restando quelle già stabilite dall'art. 20 commi 4 e 5 e dall'art. 23 del Dlgs n. 285/1992.
4. Sull'ammontare del Canone o indennità dovuto e non pagato alle regolari scadenze, saranno applicati gli interessi legali da computarsi a giorno a partire da:
  - a) per gli omessi versamenti, dal termine entro il quale doveva essere effettuato il versamento;
  - b) per le occupazioni abusive permanenti dal giorno dell'accertamento dell'illecito;
  - c) per le occupazioni abusive temporanee dal giorno dal quale si presumono effettuate.
5. La sanzione irrogata è ridotta a 1/3 nel caso in cui il contravventore provveda al pagamento entro 60 giorni dalla notifica dell'ordinanza-ingiunzione/avviso di accertamento esecutivo.
6. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 della Legge n. 689/1981, per le occupazioni abusive per le quali siano state comminate le sanzioni per le violazioni di cui all'art. 28 del Dlgs. n. 114/1998 e conseguenti leggi regionali non si procede ad irrogare le sanzioni amministrative previste dal presente articolo.
7. Nel caso di occupazioni abusive con manufatti, il Comune può procedere all'immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di cui all'art. 52 del presente Regolamento.
8. Per ragioni di economicità non si procederà ad attivare procedure di recupero per importi pari o inferiori a € 12,00.
9. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante ordinanza-ingiunzione/accertamento esecutivo di cui all'art. 1 comma 792 della Legge n. 160/2019.
10. Il Comune concede, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite nei Regolamenti delle entrate tributarie comunali in quanto compatibili con l'art. 1 commi da 796 a 802 della Legge n. 160/2019.

#### **Articolo 55 - Norme Finali**

1. Le concessioni o autorizzazioni, per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio, già rilasciate alla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono valide agli effetti del presente canone

### **CAPO V – CANONE MERCATI**

#### **Articolo 56 - Disposizioni generali**

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. Ai fini dell'applicazione del canone, si comprendono nelle aree comunali anche i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, di cui all'art. 2 comma 7 del codice della strada di cui al DLgs. n. 285/1992.

2. Il Comune, ai sensi dell'articolo 52 del DLgs. n. 446/1997, può affidare in concessione la gestione del servizio di accertamento e riscossione del canone ai soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del DLgs. n. 446/1997.
3. Per tutto quanto non specificamente contemplato nella presente sezione, si applicano le disposizioni del precedente Capo IV.

#### **Articolo 57 - Criteri per la determinazione della tariffa ordinaria del canone**

1. La tariffa standard annua e la tariffa standard giornaliera in base alla quale si applica il canone sono quelle indicate nell'art. 1 commi 841 e 842 della Legge n. 160/2019.
2. L'applicazione dei coefficienti di correzione non può determinare aumenti superiori al 25% della tariffa base.

#### **Articolo 58 - Criteri di commisurazione del canone**

1. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone nella misura prevista per le singole tipologie specificate nella delibera di approvazione delle tariffe, a giorno o ad ore; in quest'ultimo caso la tariffa giornaliera può essere frazionata fino a un massimo di 9 ore.
2. Al fine della determinazione del Canone annuale, dovuto dai titolari di posteggio nell'ambito del mercato ambulante, le giornate di occupazione vengono conteggiate da calendario; qualora, ai sensi del vigente Regolamento del Commercio, il mercato non venga effettuato a causa della coincidenza con una festività, il giorno in esame verrà detratto dal numero delle giornate di occupazione per il calcolo del Canone.
3. La tariffa di base annuale e giornaliera assorbe quanto dovuto a titolo di TARI.

#### **Articolo 59 - Versamento del canone**

1. Gli importi dovuti sono riscossi utilizzando la piattaforma di cui all'articolo 5 del Dlgs. n. 82/2005 o secondo le modalità stabilite dall'art. 2-bis del DL n. 193/2016.

# ALLEGATO "A"

CLASSIFICAZIONE DI STRADE E AREE COMUNALI	TRATTI PARZIALI	CLASSI
CORSO ALDO MORO		1

LARGO MOLINO		1
LARGO PEDERZANA		1
PARCO DI VIA FIUMANA SX		1
PARCO DELLA CHIUSA		1
PARCO DANIELE GRANDI		1
PARCO DELLA RESISTENZA		1
PARCO DELLA PACE		1
PARCO DI VIA GOLINELLI		1
PIAZZA COL. GIUSEPPE ZAPPELLONI		1
PIAZZA G. SERRAZANETTI		1
PIAZZA MARIE CURIE		1
PIAZZA RAFFAELE BASSI		1
PIAZZETTA MARIA CALLAS		1
SENTIERO IDICE		1
ROTATORIA FALCONE E BORSELLINO		1
ROTATORIA DONATORI DI SANGUE		1
ROTATORIA ZUCCHI		1
ROTATORIA VIAGGI GAETANO		1
VIA 21 OTTOBRE 1944	da via tosarelli al cimitero	1
VIA 25 APRILE 1945	dal civico 1 al civico 59	1
VIA ALIGHIERI D.		1
VIA AMENDOLA G.		1
VIA ANDREA COSTA		1
VIA ARIOSTO L.		1
VIA BADEN POWELL ROBERT		1
VIA BARGELLO	dal civico 1 al civico 8/3 e dal 24 al 24/2	1
VIA BATTISTI CESARE		1
VIA BENTIVOGLI G.		1
VIA BOCCACCIO G.		1
VIA CA' DELL'ORBO	dal civico 1 al civico 34/13	1
VIA CA' DELL'ORBO NORD	dal civico 9 al civico 17	1
VIA CA' DELL'ORBO NORD	dal civico 27 al civico 41	1
VIA CA' DELL'ORBO SUD	dal civico 2 al civico 12	1
VIA CAVOUR CAMILLO		1
VIA CHIUSA VECCHIA		1
VIA COPERNICO NICOLO'		1
VIA COPPI F.		1
VIA DE COUBERTIN		1
VIA DEI MILLE	dal civico 1 al civico 7	1
VIA DELL'ARTIGIANO		1
VIA DELLE OLIMPIADI		1
VIA DELEDDA G.		1
VIA DELLO SPORT		1
VIA DI VITTORIO G.		1
VIA DON MINZONI		1
VIA EINSTEIN ALBERT		1
VIA F.LLI BANDIERA		1
VIA F.LLI CAIROLI		1
VIA FABBRI PAOLO		1
VIA FAVA	civico 1	1
VIA FERMI ENRICO		1
VIA FIESSO	dal civico 1 al civico 28	1
VIA FIUMANA SINISTRA	dal civico 1 al civico 3	1
VIA FLEMING I.		1
VIA FRATELLI CERVI		1
VIA FRATELLI ROSSELLI		1
VIA FRULLO	dal civico 1 al civico 10	1
VIA GALILEI GALILEO		1

VIA GALVANI LUIGI		1
VIA GARIBALDI G.		1
GIARDINO PUBBLICO DI VIA MAZZINI		1
VIA GINZBURG N.		1
VIA GOBETTI PIERO		1
VIA GOLINELLI V.		1
VIA GOZZADINI G.		1
VIA GRAMSCI ANTONIO		1
VIA GRANDI ACHILLE		1
VIA GUIDO ROSSA	Dal civico 1 al civico 11	1
VIA ISONZO		1
VIA LEONARDO DA VINCI		1
VIA MAJORANA E.		1
VIA MARCONI		1
VIA MATTEOTTI G.		1
VIA MAZZINI G.		1
VIA MERIGHI	dal civico 1 al civico 30	1
VIA MORANTE E.		1
VIA NEWTON ISACCO		1
VIA NUVOLARI T.		1
VIA OBERDAN G.		1
VIA P.C.S. NASICA	dal ponte fino passaggio a livello	1
VIA PEDERZANA	dal civico 1 al civico 14	1
VIA PETRARCA F.		1
VIA PETRI D.		1
VIA PUCCINI G.	Civico 2	1
VIA PIAVE		1
VIA RISORGIMENTO		1
VIA ROMITINO	da inizio a ferrovia	1
VIA ROSSINI GIOACCHINO		1
VIA SACCO E VANZETTI		1
VIA SAND G.		1
VIA SANTI FERNANDO		1
VIA TOSARELLI BRUNO		1
VIA TOSCANINI A.	Dal civico 1 al civico 17	1
VIA TRATTATI DI ROMA		1
VIA TURATI FILIPPO		1
VIA VERDI GIUSEPPE		1
VIA VILLANOVA		1
VIA VITTORIO VENETO		1
VIA VOLTA ALESSANDRO		1
AREA E PARCO SPORTIVO VIA CADUTI DELLA LIBERTA'		2
PARCO PUBBLICO DI VIA DELLA PIEVE		2
PARCO AREA SPORTIVA DI VIA DELLO SPORT	(compresi i parcheggi di pertinenza)	2
PIAZZA SAN PIETRO		2
PIAZZA MANDINI ELIO		2
VIA 21 OTTOBRE 1944	dal cimitero in poi	2
VIA 25 APRILE 1945	dal civico 60 in poi	2
VIA BARGELLO	dal c. 9 al 35 esclusi i nn.24 e 24/2	2
VIA BIRBANTERIA	dal civico 1 al civico 12	2
VIA BOTTAU BRUNO		2
VIA CAD. PER LA LIBERTA	dal civico 1 al civico 78	2
VIA CADUTI DEL PILASTRO		2
VIA CARLINA	civico 1	2
VIA CHIUSA NUOVA	dal civico 1 al civico 6	2
VIA CIOTTITRENTADUE	civici 18 e 19	2
VIA CODIVILLA		2

VIA CONTI FIESCHI		2
VIA DEGLI OLMI		2
VIA DEI MILLE	dal civico 8 in poi	2
VIA DELLA PIEVE	dal civico 1 al civico 42	2
VIA FAVA	dal civico 1/2 al civico 5	2
VIA FIESSO	dal civico 28/2 al civico 29	2
VIA FIUMANA DESTRA		2
VIA FIUMANA SINISTRA	dal civico 4 in poi	2
VIA FRULLO	dal civico 11 in poi	2
VIA GNUDI G.C.		2
VIA MARANO		2
VIA MERIGHI	dal civico 31 in poi	2
VIA MOLINARI PRADELLI F.		2
VIA P.C.S. NASICA	oltre passaggio a livello	2
VIA PASQUALI ELIO		2
VIA PEDERZANA	oltre il civico 14	2
VIA PONTE FERROVIA		2
VIA ROMITINO	oltre ferrovia	2
AREA E PARCO SPORTIVO VIA CADUTI DELLA LIBERTA'		3
VIA ALBERTAZZI		3
VIA ARMIGGIA		3
VIA BAGNARESE		3
VIA BAGNAROLA		3
VIA BELLINI V.	dal civico 1al civico 13	3
VIA BIRBANTERIA	dal civico 13 in poi	3
VIA BOSCO		3
VIA BOVI		3
VIA CA' BELFIORE		3
VIA CA' DELL'ORBO	dal civico 35 in poi	3
VIA CA' DELL'ORBO NORD	dal civico 20 al civico 22	3
VIA CAD. PER LA LIBERTA	dal civico 78/2 in poi	3
VIA CARLINA	dal civico 2 in poi	3
VIA CENTO		3
VIA CHIUSA NUOVA	dal civico 6 in poi	3
VIA CIOTTITRENTADUE	esclusi i civici 18 e 19	3
VIA DELLA PIEVE	dal civico 43 in poi	3
VIA FAVA	dal civico 6 in poi	3
VIA FELICORI		3
VIA FIESSO	dal civico 29 in poi	3
VIA FOGGIANOVA		3
VIA FONTANAZZI		3
VIA FORNO ROSSO		3
VIA GAGGIA		3
VIA GAZZA		3
VIA MARANA		3
VIA MARCIAPESCHE		3
VIA MASCHERONE		3
VIA NUOVA DI BUDRIO		3
VIA PASSO RIVA		3
VIA PEDAGNA DESTRA		3
VIA PEDAGNA SINISTRA		3
VIA PRANDO GAZZA		3
VIA PUCCINI G.	civico 1	3
VIA PUCCINI G.	dal civico 7 al civico 28	3
VIA SANTA CATERINA		3
VIA TRUFFA		3
VIA VEDURO		3

VIA VIGNA		3
TUTTE LE RIMANENTI STRADE E AREE COMUNALI		4